

CODICE CIVILE

(R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 844 Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p. 659, 674].

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 1974, n. 247 (G.U. 31/7/1974, n. 201), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità in riferimento agli articoli 2, 3, 9, secondo comma, e 9 terzo comma, Cost.